



Il Ministro del turismo
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

Modalità di attuazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con cui sono stati nominati i ministri del Ministero del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto-legge del 11 novembre 2022 n. 173, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, secondo cui le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, il tutto con oneri di gestione e spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;



VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 607, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

VISTO, l'articolo 1, comma 608, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, il quale dispone che le risorse stanziare sul predetto Fondo sono destinate a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale;

VISTE le tavole ISTAT recanti la classificazione dei comuni italiani in base al carattere di insediamento urbano per gli anni 2022-2023 nonché alla densità turistica;

VISTA l'intesa acquisita in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nella seduta del 22 marzo 2023;

RITENUTO di procedere, in attuazione dell'articolo 1, comma 609, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla definizione delle modalità di attuazione dei commi 607 e 608;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 1, comma 609, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, definisce le modalità di attuazione e di funzionamento del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, d'ora in poi denominato "*Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica*".

Articolo 2

(Finalità)

Le risorse del fondo di cui all'articolo 1 sono destinate a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

Articolo 3

(Destinatari)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 sono destinate ai comuni che presentano, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 4, progetti coerenti con le finalità di cui all'articolo 2 e che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 - a) popolazione residente Istat inferiore a 5.000 abitanti;
 - b) presenza del Comune nella "Classificazione ISTAT dei Comuni italiani in base alla densità turistica come indicato dall'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".



2. Il possesso del requisito di cui al precedente comma 1, lettera a), è riferito all'ultima rilevazione ISTAT disponibile alla data di presentazione della domanda di partecipazione agli avvisi pubblici di cui all'articolo 4.
3. Con riferimento alla classificazione dei comuni in base alla densità turistica realizzata dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini del possesso del requisito di cui al precedente comma 1, lett. b), i comuni destinatari devono appartenere ad una delle seguenti categorie turistiche prevalenti:
 - B - Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;*
 - C - Comuni con vocazione marittima;*
 - D - Comuni del turismo lacuale;*
 - E - Comuni con vocazione montana;*
 - F - Comuni del turismo termale;*
 - G - Comuni a vocazione marittima e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;*
 - H - Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;*
 - L1 - Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica e altre vocazioni;*
 - L2 - Altri comuni turistici con due vocazioni;*
 - P - Comuni turistici non appartenenti ad una categoria specifica.*
4. Ferma restando la coerenza con le finalità di cui all'articolo 2, nonché le caratteristiche e i requisiti di cui ai commi precedenti del presente articolo, i comuni di cui al comma 1 possono presentare progetti in forma singola, in forma aggregata, anche se non confinanti tra loro, nonché in collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato. La presentazione di progetti da parte di comuni in forma aggregata è considerata un criterio preferenziale ai sensi del successivo articolo 4.
5. In ogni caso, gli interventi finanziati attraverso le risorse del fondo di cui all'articolo 1 devono essere localizzati per la maggioranza nel territorio dei comuni aventi i requisiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.

Articolo 4

(Interventi ammissibili)

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero del turismo pubblica sul proprio sito web istituzionale un avviso pubblico per l'individuazione dei progetti da finanziare con le risorse di cui all'articolo 1 stanziato per l'annualità 2023 e per le due seguenti in caso di progetti con valenza pluriennale.
2. Per le risorse stanziato per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, si procederà con la pubblicazione di ulteriori, successivi, avvisi, ove la graduatoria relativa alla prima annualità non sia utilizzabile per valutazioni di coerenza con gli atti annuali di indirizzo del Ministro e salvo che i progetti con valenza pluriennale 2023-2025, presentati ai sensi del successivo comma 5, ed ammessi al finanziamento, esauriscano le risorse stanziato sul fondo per le citate annualità.
3. Le tipologie di interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale volti a valorizzare i comuni destinatari del Fondo di cui all'articolo 1 concernono:
 - a) interventi innovativi finalizzati ad accrescere l'accessibilità e la fruizione dell'offerta turistica da parte di persone con disabilità;



- b) interventi dedicati a sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche, che valorizzino l'identità territoriale e la vitalità culturale dei piccoli comuni;
 - c) interventi in infrastrutture turistiche durature attraverso riqualificazione urbana e rimozione di eventuali condizioni ed elementi di degrado in aree urbane potenzialmente attrattive turisticamente nonché di riqualificazione di aree oggetto di ripristino da dissesto idrogeologico ai fini della fruizione turistica dell'area;
 - d) interventi innovativi per potenziare forme di mobilità sostenibile per incrementare l'offerta turistica: tra cui ricoveri e/o depositi per biciclette in comuni situati lungo percorsi di cicloturismo; piazzole di sosta per i camper o altre misure per incrementare il turismo en plein air; misure per adattare i campeggi nelle zone costiere al cambiamento climatico; misure che incentivino il turismo sulle vie d'acqua, marine, lacuali e fluviali e porti turistici;
 - e) interventi per la creazione, produzione e diffusione di spettacoli dal vivo e festival;
 - f) interventi innovativi di promozione e sviluppo del turismo locale del settore primario e delle attività artigianali tradizionali;
 - g) interventi di riduzione dell'impatto ambientale di attrazioni turistiche;
 - h) interventi volti a incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione turistica, attraverso un minore inquinamento, la preservazione degli ecosistemi, della biodiversità e delle risorse naturali, oltre al rispetto delle culture locali.
4. Al fine di stimolare una maggiore qualità della progettazione, saranno valutati in via preferenziale, mediante esame prioritario delle domande, i progetti presentati da aggregazioni di comuni, anche non confinanti, costituiti come unioni di comuni o in altra forma associata.
 5. I Comuni possono presentare anche istanze a valenza pluriennale per il periodo 2023-2025. L'entità del contributo concedibile per ciascun progetto è non superiore alla misura massima del 100% della spesa ammissibile e a 500 mila euro per ciascuna annualità, per la progettazione e la realizzazione di ciascun intervento.
 6. Sono ammissibili gli interventi i cui lavori, servizi e forniture hanno anche durata biennale o triennale e sono avviati a decorrere dalla data di ammissione al finanziamento e devono quindi concludersi entro il 31 dicembre dell'ultima annualità prevista, sino al termine ultimo del 31 dicembre 2025.
 7. Il suddetto contributo è cumulabile con altri contributi o agevolazioni di qualsiasi natura o comunque denominati, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, fino ad un massimo del 100%, qualora tale misura non fosse assicurata dal suddetto contributo.
 8. La selezione dei progetti proposti in risposta all'avviso pubblico di cui all'articolo 5, attraverso una valutazione dell'impatto sul turismo degli stessi, è condotta da apposita commissione di valutazione formata da cinque componenti individuati, rispettivamente, dal Ministero del turismo (due componenti), dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Coordinamento delle Regioni e dall'ANCI. La commissione di valutazione, presieduta da uno dei due componenti nominato dal Ministero del turismo, redige un elenco di progetti ammissibili al finanziamento con relativo punteggio.
 9. Sulla base dell'elenco di cui al comma precedente, con successivo decreto, il Ministero del turismo approva la graduatoria dei progetti da ammettere al finanziamento sulla base di un criterio di ripartizione delle risorse sul territorio nazionale.



Articolo 5

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Il Ministero del turismo, con l'avviso pubblico di cui all'articolo 4, comma 1, definisce le modalità ed i termini di presentazione delle domande, da presentarsi esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite con il medesimo avviso. L'avviso potrà prevedere un punteggio premiante per i comuni con maggiore indice di spopolamento.
2. Nella domanda il Comune richiedente, in forma singola o associata, deve comunque indicare:
 - a) la tipologia degli investimenti previsti;
 - b) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese ammissibili, nonché il dettaglio delle singole voci di spesa.

Articolo 6

(Modalità di erogazione e di rendicontazione della spesa)

1. Il finanziamento è concesso sulla base di Stati Avanzamento Lavori (SAL) degli investimenti complessivamente da realizzare, presentati dal Comune beneficiario già quietanzati, in massimo tre tranches, compresa quella relativa all'erogazione a saldo.
2. In caso di presentazione di un progetto esecutivo è prevista l'erogazione del 50% dell'importo richiesto al fine di consentire al Comune l'affidamento dei lavori.
3. In caso di assenza di progetto esecutivo, è concesso un anticipo del 30% del contributo all'atto dell'ammissione al finanziamento al fine di ottemperare le spese occorrenti per la progettazione.
4. I SAL, di cui il primo deve essere di importo non inferiore al 20% del totale del finanziamento, sono presentati con procedura telematica, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito web del Ministero del turismo o del suo Soggetto Gestore e corredati dalla documentazione specificamente richiesta. Il successivo SAL deve essere del 40%.
5. Al termine della realizzazione dell'intervento verrà erogato il saldo finale del 10% a collaudo avvenuto e dopo che il Ministero del Turismo o il suo Soggetto Gestore ha acquisito dal Comune beneficiario la certificazione di corretta esecuzione lavori.
6. Ai fini dell'erogazione delle risorse sulla base dei SAL, il Comune beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, ad esclusione di anticipi e acconti, consistente in fatture quietanzate, regolarmente contabilizzate, al netto di eventuali note di credito. I documenti di spesa e i bonifici di pagamento devono riportare indispensabilmente i codici CUP che indentificano il progetto nella «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
7. In sede di rendicontazione degli stati di avanzamento, è possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti. La rimodulazione delle voci di costo è valutata dal Ministero del turismo in sede di istruttoria dello stato avanzamento lavori presentato.

Articolo 7

(Monitoraggio, rendicontazione e revoca)

1. Ai fini del monitoraggio degli interventi si applica il sistema di monitoraggio della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e, con particolare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e detenzione dei dati di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013. L'alimentazione del sistema di monitoraggio degli interventi finanziati tramite la «banca dati delle pubbliche



amministrazioni - BDAP» è effettuato dal Comune beneficiario che è tenuto a rispettare il cronoprogramma procedurale.

2. Il Comune beneficiario rendiconta annualmente al Ministero del Turismo sullo stato di avanzamento dei lavori.
3. Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, omessa alimentazione del sistema di monitoraggio, mancato avvio dell'opera o non corretta realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, il Ministero del turismo provvede alla revoca dei finanziamenti erogati.

Articolo 8

(Assistenza tecnica)

1. Per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse alla gestione del fondo, è accantonata, a valere sul fondo stesso, una quota pari all'uno per cento delle risorse di cui all'articolo 1.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma, il Ministero del turismo individua un soggetto idoneo alla gestione, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102 e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 9

(Ulteriori contributi ai Comuni assegnatari di fondi)

In ipotesi di integrazione per legge della capienza del fondo, ovvero di esistenza dei residui, rinunce o revoche dei contributi assegnati, il Ministero del turismo può erogare ulteriori somme alle iniziative di valorizzazione ammesse, qualora non integralmente finanziate, o può promuovere interventi aggiuntivi a favore dei comuni destinatari con le modalità dettate dall'avviso pubblico.

Articolo 10

(Disposizioni finanziarie)

Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo - Centro di responsabilità 5 - Direzione generale della valorizzazione e della promozione del turismo - sul capitolo 5153.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Il Ministro del turismo

Il Ministro dell'economia e delle finanze

